

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Occupazione illegittima - Domanda risarcitoria e restitutoria proposta nei confronti della P.A. - Fondo appartenente a più comproprietari - Domanda di restituzione dell'intero bene proposta da tutti i comproprietari - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omissione - Conseguenze.

La domanda di restituzione dell'intero bene proposta "pro indiviso" congiuntamente da tutti i comproprietari del fondo del quale si assume l'occupazione usurpativa determina un litisconsorzio necessario processuale che realizza una ipotesi di inscindibilità della causa ovvero la necessità che il giudizio prosegua, anche nelle fasi di impugnazione, nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne consegue che l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, bensì la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7927 del 20/03/2019

[Cod Proc Civ art 102](#), [Cod Proc Civ art 331](#)